

# UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

SONDRIO - Via Trieste 8 - Settore Tecnico e Vigilanza:

Tel. 0342 21 72 57 - Fax. 0342 51 64 33 - www.unionepecscasondrio.it - E-mail: info@unionepecscasondrio.it

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SALMONICOLE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - STAGIONE 2020

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nelle acque salmonicole della Provincia di Sondrio. A tale esercizio sono ammessi i possessori della licenza regionale in corso di validità che abbiano acquistato i permessi rilasciati dall'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio. Le zone di tutela ittica (No-Kill) e quelle a regolamentazione speciale sono delimitate da apposita palinatura e provviste di apposito regolamento delle zone speciali.

L'esercizio della pesca è altresì disciplinato dalle norme contenute nella legge della Regione Lombardia 5/12/2008 n. 31 e successive modifiche e dal Regolamento Regionale del 15 gennaio 2018 n. 2. In caso di contrasto si applicano le norme più restrittive.

### Art. 1 - QUOTE DEI PERMESSI DI PESCA E ACCESSO ALLE ZONE

PERMESSO STAGIONALE ADULTI CON CATTURE Nati nel 2002 e antecedenti	€ 150,00
PERMESSO STAGIONALE CON CATTURE DONNE E RAGAZZI (RAGAZZI NATI DAL 2003 AL 2007) Limite catture stagionali: nr. 70 trote e nr. 5 temoli	€ 70,00
PERMESSO STAGIONALE BAMBINI CON CATTURE Nati dal 2008 al 2015 Limite catture stagionali: nr. 50 trote e nr. 5 temoli	€ 30,00
PERMESSO STAGIONALE "SENZA CATTURE" per la pesca a mosca, spinning e camolera con rilascio del pesce I permessi di cui sopra consentono l'accesso a tutte le zone a "REGOLAMENTAZIONE NORMALE"	€ 120,00 (Donne € 60)
PERMESSO STAGIONALE "PLUS NO KILL" Pesca a mosca con coda di topo, tenkara, valesiana e a spinning ove consentito (a spinning obbligo amo singolo privo di ardiglione). Valido per tutte le zone a regolamentazione normale e speciale ad esclusioni delle turistiche (fascia D). Obbligo rilascio del pesce	€ 250,00 (Donne € 125)
ABBONAMENTO ANNUALE ZONE DI FASCIA A (Riservato ai possessori di permesso stagionale)	€ 155,00
ABBONAMENTO ZONE DI FASCIA B, C (valido per 15 catture - riacquistabile) (Riservato ai possessori di permesso stagionale)	€ 50,00
ABBONAMENTO ZONE DI FASCIA D TURISTICHE (valido per 15 catture - riacquistabile) (Riservato ai possessori di permesso stagionale)	€ 50,00
Bambini e ragazzi potranno accedere alle zone di fascia A B e C previa apposizione di apposita autorizzazione sul permesso stagionale da parte dei nostri uffici, esercitando la pesca con gli attrezzi consentiti in tali zone ed esclusivamente in modalità no kill.	

PERMESSI GIORNALIERI	n. 1	n. 5
PERMESSO CON CATTURE (Acquistabili dal 08/06/2020 - per il Lago di Livigno e bacino Valle di Lei dal 02/05/2020) Pesca nelle zone a "Regolamentazione Normale" massimo 1 temolo	€ 25,00	€ 100,00
PERMESSO NO KILL (Acquistabile dall'apertura) Pesca a mosca con coda di topo, tenkara, valesiana e spinning (amo singolo privo di ardiglione) nelle zone a "Regolamentazione Normale" e nelle zone di fascia "B e C"	€ 20,00	€ 80,00
PERMESSO ZONE "TURISTICHE" Acquistabili dall'apertura	€ 25,00	
PERMESSO ZONE DI FASCIA "A" Soci stagionali (Acquistabile dall'apertura)	€ 20,00	€ 80,00
Non soci stagionali (Acquistabile dall'apertura)	€ 35,00	Carnet da 10 per gruppi (ufficio UPS) € 250,00

### NORME DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER LE ACQUE SALMONICOLE NORMALI E SPECIALI

#### Art. 2 - GIORNI DI PESCA CONSENTITI

La pesca è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica e nei giorni di festività nazionale riconosciuta, nonché il martedì nelle zone turistiche, nel lago di Livigno e nel bacino della Val di Lei.

#### Art. 3 - STAGIONE DI PESCA

L'esercizio della pesca è consentito dalla **terza domenica di marzo** con inizio alle ore 6. Successivamente è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto del sole. La stagione di pesca termina la **terza domenica di ottobre**. La pesca del temolo è consentita dalla seconda domenica di maggio alla **terza domenica di ottobre**; in tale periodo è consentita la pesca a camolera nei fiumi Adda e Mera fino al limite del primo ponte o briglia dei relativi affluenti. Tale tecnica non è consentita nel tratto di Adda dallo sbarramento del Baghetto al ponte di Boffetto. La pesca nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari è consentita **dal 7 giugno alla terza domenica di ottobre**, eccezion fatta per il lago di Livigno e il bacino di Val di Lei ove la pesca è consentita dal **1° maggio**. **Durante la chiusura è proibito l'ingresso in acqua con qualsiasi attrezzatura da pesca. L'eventuale prolungamento del periodo di pesca verrà normato con apposito decreto UPS.**

#### Art. 4 - TERMINE DI RESTITUZIONE (OBBLIGATORIA) DEL LIBRETTO SEGNA PESCI

La restituzione del libretto segna catture debitamente compilato come da istruzioni contenute nel medesimo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il termine ultimo del 15/03/2020. La mancata riconsegna entro tale data o la sua incompleta o irregolare compilazione comporterà l'applicazione d'ufficio della sanzione di € 51,33 prevista dall'art. 147 c. 1 lett. "I" della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e successive modifiche.

#### Art. 5 - CATTURE GIORNALIERE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Il limite giornaliero di catture è stabilito in 5 capi di cui non più di 2 temoli. Il numero massimo di temoli trattenibili durante la stagione è di 15 capi. Per ogni cattura, si provveda immediatamente ad effettuare la registrazione sull'apposito tesserino segna pesci, o tessera "zone Speciali" / "Turistiche", o permesso "Giornaliero" seguendo scrupolosamente le norme indicate nei permessi stessi con penna indelebile.

È fatto obbligo di cessare l'attività di pesca al raggiungimento del numero di capi sopra indicati o di 5 kg complessivi di pesce (comprese le specie ittiche contemplate dal Regolamento Regionale). Sul fiume Mera, fermo restando il limite giornaliero di 5 catture, sono trattenibili massimo due trote fario.

#### Art. 6 - MISURE MINIME

Le misure minime sono così stabilite:

- Trota fario nel fiume Adda a valle della zona No Kill della Val Pola sino al confine con le provincie di Lecco e Como compresi gli affluenti sino al primo ponte o briglia cm. 30;
- Trota fario nel fiume Mera dal confine di Stato fino al lago di

- Novate Mezzola compresi gli affluenti sino al primo ponte o briglia cm 30 (trattenibili max. 2 al giorno);
- c. Trota fario nei torrenti, fossi, laghi alpini e restanti tratti del fiume Adda cm 25;
- d. Trota iridea cm 25;
- e. Trota marmorata e suoi ibridi: è vietato il trattenimento in tutte le acque in concessione;
- f. Temolo cm 40;
- g. Temolo nei bacini di Isola e di Montespluga cm 37;
- h. Salmerino cm 22.

### **Art. 7 - SISTEMI DI PESCA: ESCHE ED ATTREZZI CONSENTITI**

I sistemi e gli attrezzi consentiti sono esclusivamente:

- Canna singola con o senza mulinello;
- Obbligo di amo singolo con esche naturali;
- Sistema a moschera con galleggiante terminale con un massimo di tre mosche;
- Sistema a mosca con coda di topo o tenkara o valsesiana con un massimo di tre mosche (fatta eccezione per la zona di fascia "A" di PIATEDA);
- Sistema a spinning con l'uso di cucchiaini, pesciolini finti ed esche in silicone;
- Sistema a camolera con un massimo di tre camole (vietato nella zona di protezione del temolo dalla traversa del Baghetto sino al ponte di Boffetto);
- Tutti gli ami dovranno essere privi di ardiglione ad eccezione della pesca con sistema a camolera.

### **Art. 8 - DIVIETI**

È severamente vietato:

- l'esercizio della pesca nelle strutture adibite a passaggio per pesci, dai ponti, dalle dighe e nelle zone recintate delle stesse;
- lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- esercitare la pesca in vece di altri pescatori;
- è vietato l'uso dell'ecoscandaglio;
- l'uso del guadino salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
- l'utilizzo di qualsiasi tipo di galleggiante diverso dagli specifici indicatori di abboccata nella pesca con coda di topo;
- zavorrare il terminale della coda di topo;
- sostituire il pesce detenuto vivo con altro catturato successivamente;
- qualsiasi forma di pasturazione;
- l'uso e la detenzione di uova di pesce e di larve della mosca carnaria;
- la pesca con pesce naturale vivo o morto ad eccezione dei laghi alpini dove sia presente il bamalo (sanguinerola);
- l'uso di qualsiasi tipo di pasta;
- cedere o ricevere da terzi sul luogo di pesca pesce allamato o pescato;
- qualsiasi tipo di pesca da natante e il suo uso per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili;
- la pesca subacquea;
- la pesca a strappo;
- pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- detenere temoli o trote in zone ove la cattura di tali specie è vietata;
- detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti;
- effettuare gare di pesca senza autorizzazione dell'Unione Pesca Sportiva o in violazione di quanto previsto dallo specifico regolamento gare approvato da quest'ultima. È altresì vietata l'immissione di materiale ittico senza autorizzazione dell'Unione Pesca Sportiva. Durante le gare di pesca, ai partecipanti è consentito l'utilizzo di ami muniti di ardiglione. Dal termine di qualsiasi gara di pesca, per il periodo di un'ora, è sempre vietata ogni forma di pesca nel tratto interessante il campo di gara. È fatto obbligo

alla Società organizzatrice della manifestazione di rimuovere, al termine della gara, la segnaletica utilizzata durante la stessa e costituita da materiali di qualsiasi natura.

Inoltre:

- durante il periodo di riproduzione del temolo è vietato pescare i pesci in evidente stato di frega ed è vietato l'ingresso in acqua nelle aree interessate da visibili freghe;
- in caso di cattura di esemplari che vengono rimessi in libertà è fatto obbligo, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierli dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza. Per lo svolgimento delle operazioni di rilascio del pesce è consentito l'ingresso in acqua nelle immediate vicinanze della riva.

### **Art. 9 - ZONE DI PROTEZIONE ASSOLUTA**

È vietato esercitare la pesca in ogni forma nelle zone di divieto assoluto (palinate con cartelli rossi e qui di seguito elencate):

- Torrente Frodolfo a monte del ponte S. Caterina nonché tutte le acque comprese nel Parco Nazionale dello Stelvio, fatta eccezione per quelle incluse per la prima volta con il D.P.R. 23 aprile 1977;
- Torrente Foscagno: da via Producena sino a confluenza torrente Viola;
- Torrente Cadangola: da via Producena sino 500 metri a monte della confluenza torrente Viola;
- Torrente Roasco: da scarico centrale A2A sino a confluenza F. Adda;
- Roggia di Bolladore, roggia di Pradella (Sondalo), roggia dei Turchi (Le Prese);
- Fiume Adda: a valle dello sbarramento di Sernio sino alla passerella
- Torrente Belviso: da curva Baregasse a diga di Frera;
- Torrente Aprica: da località Madonnina sino al ponte contrada Liscidini;
- Torrente Valfontana: da briglia località Giassosa sino a Piana dei Cavalli;
- Torrente Valfontana: da briglia località Fobbia a monte fino a briglia località Bragnosa;
- Fiume Adda: dalla foce del torrente Valfontana allo sbarramento del Baghetto;
- Canale Boffetto (scarico centrale Enel di Piateda fino a confluenza in Adda);
- Torrente Mallero: a monte e a valle della struttura per la risalita dei pesci (zona segnalata);
- Fiume Adda: sino al termine della zona palinata a monte e a valle della scala di rimonta dei pesci sulla traversa di Ardenno dell'Enel;
- Torrente Masino: da ponte statale di Ardenno sino a sfocio in Adda;
- Torrente Bitto: a monte del ponte Promor sino a ponte San Giovanni;
- Torrente Cosio: dal ponte sulla SS 38 a valle sino a ponte sulla strada Provinciale per Traona;
- Ex canale ENEL in sponda orografica sinistra sito nella zona di fascia A di Traona;
- Fiume Mera allo sfocio nel lago di Novate Mezzola coincidente con la Riserva Naturale Pian di Spagna e lago di Mezzola;
- **Torrente Boggia a valle della pozza dello scarico centrale idroelettrica di Gordona fino al confine attuale del no-kill sul fiume Mera;**
- **Torrente Mengasca a monte dello scarico della centrale del Casletto fino alla prima briglia;**
- Torrente Acqua Fraggia: dal ponte sulla statale n. 37 del Maloia a valle sino allo sfocio nel fiume Mera;
- Meretta n. 5: dal depuratore di S. Cassiano a valle sino al ponte località stazione ferroviaria di Somaggia;
- Torrente Liro: da 100 metri a monte ponte Snam fino a ponte per Val Febraro;
- Torrente Liro: da ponte di Portarezza a ponte deviazione Starleggia (zona campeggio);

- Torrente Val Loga: dal primo ponte sino alla confluenza con l'invaso di Montespluga (fino al 30 giugno).

### Art. 10 - LIMITI DI INGRESSO IN ACQUA

Nei fiumi Adda e Mera, l'ingresso in acqua è consentito rigorosamente fino al ginocchio. Dopo l'apertura del temolo l'ingresso in acqua è permesso sino all'altezza dello stivale cosciale. È ammesso il guado con divieto di esercitare la pesca durante lo stesso. L'ingresso in acqua nelle zone speciali è regolamentato dall'apposito regolamento delle zone speciali.

### Art. 11 - ECCEZIONI, DEROGHE E DIVIETI ALLE NORME GENERALI

1. Lago di Livigno. L'esercizio della pesca è consentito dal 1° maggio alla terza domenica di ottobre nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica. È consentita la cattura di numero 15 capi giornalieri di cui massimo 5 trote. MISURE MINIME. Salmerino cm 22; trota Fario e Iridea cm 25. È vietata la cattura del Temolo. Permessi giornalieri con catture acquistabili dal 2 maggio 2020. I pescatori in possesso del permesso stagionale o giornaliero con catture dovranno obbligatoriamente trattenere tutto il pesce allamato di misura fino al raggiungimento della quota consentita, è pertanto vietato trattenere pesce vivo in retini o altro. È vietata l'asportazione dei Bamali (sanguinerola) vivi o morti dal luogo di pesca. Ogni pesce trattenuto (salmerino compreso) dovrà essere registrato singolarmente al momento della cattura utilizzando gli appositi spazi del libretto segna pesci. È consentito l'esercizio della pesca da natante con le medesime modalità previste dal Regolamento nelle acque salmonicole della provincia di Sondrio 2020 nella porzione meridionale del lago dal punto di immissione del Fiume Spoel fino a delimitazione per tutta la larghezza del lago costituita da una cima intervallata da una sequenza di boe ben visibili ai natanti. La pesca da natante è consentita da una distanza minima di 50 metri dalla riva. Dalla terza domenica di marzo e fino all'apertura del lago di Livigno la pesca nel torrente Spoel e nei suoi immissari, è consentita sino alla confluenza del Rio Torto Qualora il livello dell'acqua dovesse superare tale punto, la pesca è consentita fino al limite del massimo invasivo. È, altresì, consentita la pesca nel torrente Vallaccia. È consentito pescare dalla barca con la tecnica "alla sonda" con l'utilizzo di un massimo di tre esche artificiali senza ardiglione
2. Invaso Val di Lei: la pesca è consentita dal 1° maggio alla terza domenica di ottobre nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica.
3. Lago di Campagneda inferiore: la pesca è consentita con la sola mosca artificiale (coda di topo o moschera) senza obbligo di permesso aggiuntivo e limite di catture e misure come da regolamentazione generale (5 trote da cm. 25).
4. Invaso di Frera e laghi della Valfontana (alpe Arasè): è consentita la cattura di n. 10 capi tra trote e salmerini, di cui non più di 5 trote di misura legale (cm 25), salmerino misura minima cm 22.
5. Laghi Palù, Publino, Emet, Scarolda e Nero di Avedo: il salmerino alpino può essere catturato senza limite di misura e di numero.
6. Lago di Acquafreggia (Valchiavenna): misura legale trota fario cm 30.
7. Lago Viola (Vadidentro): è consentita la cattura massima giornaliera di 5 capi di cui massimo 3 trote fario/iridea di misura minima di cm 35. Il lago è riservato alla sola pesca a mosca o "moschera" senza obbligo di permesso aggiuntivo.
8. Invasi di Madesimo, Fusino, Campo Tartano, Panigai, Moledana, Valle dei Ratti, Isola, Prestone, Villa di Chiavenna, Lovero, Ganda, Ardenno: valgono i tempi di pesca dalla terza domenica di marzo alla terza domenica di ottobre.
9. Torrente Scalcoggia: la pesca è consentita dalla prima domenica di giugno.
10. È consentita la pesca con la sanguinerola (bamalo) montato su amo singolo o ancoretta prive di ardiglione nei laghi alpini e bacini artificiali ove il bamalo stesso è presente.

### Art. 12 - DIVIETI PARTICOLARI E RELATIVE ZONE

È vietata la cattura del Temolo nel lago Viola, nel fiume Mera, nel tratto di fiume Adda dallo sbarramento del Baghetto al ponte di Boffetto, nel bacino imbrifero della valle Venina ivi compreso il bacino di Scais e in tutte le acque comprese nel bacino imbrifero di Livigno.

### Art. 13 - SANZIONI

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca e di quelle stabilite dal presente Regolamento o dai regolamenti per l'esercizio della pesca nelle zone a regolamentazione speciale, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

Si procederà al sequestro degli attrezzi, dei mezzi e materiali che sono serviti per commettere l'infrazione nei casi previsti dalla Legge nonché alla confisca delle specie ittiche e della fauna acquatica pescate e comunque catturate in violazione delle richiamate leggi. Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della re-immissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, con provvedimento della Commissione Disciplinare dell'UPS della provincia di Sondrio all'uopo istituita, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva delle acque pregiate della Provincia di Sondrio da un minimo di 10 giornate effettive di pesca ad un massimo di 200. In caso di infrazioni di estrema gravità al pescatore potrà essere comminata una sospensione anche superiore alle 200 giornate. Durante il periodo di sospensione è vietato esercitare la pesca con qualsiasi altro permesso che se acquistato verrà considerato nullo e non rimborsato.

In caso di cattura del temolo in periodo di divieto, o di pesca a camolera in periodo o luogo in cui tale sistema non è consentito, l'esercizio della pesca di tali specie ittiche verrà precluso per il restante periodo dell'anno in corso, con eventuale prolungamento del periodo di sospensione anche per l'anno successivo.

A tal fine, in ogni caso di contestata infrazione nei confronti di pescatore aderente all'Unione Pesca, il pescatore dovrà consegnare all'Agente di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza il libretto di legittimazione all'esercizio della pesca, libretto che gli verrà sospeso per tutto il periodo deciso dalla Commissione Disciplinare UPS e indicato nella notifica.

### Art. 14 - OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

- Qualora il pescatore dovesse catturare pesci che presentino segni di probabile malattia, è tenuto, nel limite del possibile, a farli pervenire alla sede dell'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio per i necessari accertamenti.
- Per effetto dell'affiliazione è fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniera, tasche, automezzi e tende da campeggio ove potrebbero essere riposti pesci, esche o attrezzi inerenti alla pesca. Ogni associato ha il dovere di segnalare agli Agenti di P.G. o direttamente all'Unione Pesca Sportiva o all'Ufficio Pesca dell'Amministrazione Provinciale ogni infrazione accertata o casi di evidente inquinamento delle acque della Riserva; chiunque è tenuto a serbare il massimo rispetto dell'ambiente astenendosi in particolare dall'abbandonare rifiuti sulle rive o dal gettare nelle acque oggetti di ogni genere.

### Art. 15 - ZONE DI TUTELA ITTICA (NO-KILL)

L'esercizio della pesca nelle seguenti zone è consentito previo acquisto degli specifici permessi e disciplinato da apposito regolamento e, per quanto applicabile, dal presente regolamento. Tutte le informazioni relative e gli specifici regolamenti sono disponibili presso la sede UPS, presso i ns. punti vendita, nonché sul sito [www.unionepeccasondrio.it](http://www.unionepeccasondrio.it). Nelle zone a regolamentazione speciale (tranne le zone turistiche "FASCIA D") è obbligatorio essere in possesso di un guadino individuale.

Nelle zone a regolamentazione speciale è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

### **Fascia A - Zone NO-KILL. Pesca a mosca con coda di topo galleggiante, tenkara o valsesiana**

Tratti adibiti:

1. Fiume Adda: dal ponte Boffetto (Piateda) al ponte Faedo (Faedo)
2. Torrente Masino: da ponte Militare (km 1,8 a valle dell'abitato di Cataeggio) sino all'ultima briglia in corrispondenza della galleria sulla strada provinciale per Valmasino
3. Fiume Adda: da 250 mt a valle del ponte di Traona a 150 mt a monte dello sfocio ex canale Enel
4. Fiume Mera: da ponte Gordona a ponte San Pietro **più tratto terminale del torrente Mengasca dalla foce fino allo scarico della centrale Casletto.**

### **Fascia B - Zone NO-KILL. Pesca a mosca con coda di topo galleggiante, tenkara o valsesiana con il pagamento del permesso aggiuntivo € 50,00**

Tratti adibiti:

1. Torrente Viola: dall'attraversamento collettore di Isolaccia, alla confluenza del torrente Cadangola, compreso lo stesso per un tratto a monte di circa 500 m. sino al secondo ponte sulla pista ciclabile;
2. Fiume Adda: da guado a valle confluenza t. Massaniga fino a briglie "Corten-Val Pola";
3. Fiume Adda: dallo sbarramento A2A (Grosio) a monte, fino all'altezza del campanile chiesa parrocchiale di Grosio;
4. Torrente Liro: da confluenza torrente Bondeno/Vizziola sino a valle frazione Lirene (passerella);
5. Torrente Scalcoggia (Valchiavenna): da 500 mt a monte della confluenza del torrente Emet fino a ponte Val Cava (**apertura prima domenica di giugno**).

### **Fascia B - Zone NO-KILL. Pesca a mosca con coda di topo galleggiante, tenkara o valsesiana senza il pagamento di permessi aggiuntivi**

#### **1. Lago Turchino (Passo del Foscagno)**

2. Fiume Adda: da campo sportivo sino a ponte Foro Boario (Tratto cittadino di Tirano);
3. Torrenti Lanterna-Mallero (zona Chiesa V.M.) da ponte di legno loc. Vassalini (t. Lanterna) sino 50 mt a valle prima briglia loc. Castelasch (zona opportunamente segnalata);
4. Fiume Mera: da ponte Guardia di Finanza fino al ponte "Consoli Chiavennaschi";
5. Val Loga: dalle sorgenti fino a primo ponte a monte del bacino di Montespluga (**dal 1° luglio estensione della zona a valle fino all'immissione in bacino**);
6. Fiume Adda nel comune di Sondalo da ponte S. Rocco a ponte Bolladore;
7. Torrente Vallaccia dal ponte Da Rez (SS 301) alla confluenza del ruscello a monte delle tee di Vallaccia.

## **ZONA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE (CON PRELIEVO)**

### **Fascia C - Zone pesca a mosca sistemi coda di topo, moschera, tenkara o valsesiana con il pagamento del permesso aggiuntivo di € 50,00 "zona con PRELIEVO"**

Tratti adibiti:

1. Fiume Adda: da confluenza torr. Poschiavino, a valle sino al ponte di Stazzona;
2. Fiume Adda: da centro sociale di Tresenda a valle sino a località Pescè.

### **FASCIA C - Zone di pesca a mosca con coda di topo, tenkara, valsesiana; spinning, moschera e camolera (quest'ultima anche con ami con ardiglione) con il permesso aggiuntivo di € 50,00 "zona con PRELIEVO"**

1. Fiume Adda: da ponte di S. Giacomo di Teglio a località prismata di Nigola;

2. Fiume Adda tra lo sfocio del "Malleretto" a valle dell'ex cava Rebai (inizio ovest tangenziale di Sondrio) sino al ponte di Caiolo;
3. Fiume Mera: dal ponte di San Pietro sino al ponte Nave;
4. Torrente Spoel dal ponte Bondi allo sfocio nel lago di Livigno (divieto della tecnica a camolera).

### **Fascia D - Zone pesca "Turistica" con il pagamento del permesso aggiuntivo di € 50,00**

1. **Lac Salin Livigno (apertura dal 18 luglio al 20 settembre);**
2. Lago di Foscagno (Valdidentro) (**apertura 7 giugno**);
3. Torrente Frodolfo (Bormio): dalla briglia sponda Gembrasca a confluenza con torrente Zebrù;
4. Fiume Adda: da ponte di Lovero (Tirano) sino allo sbarramento A2A;
5. Torrente Mallero - Chiesa in Valmalenco: da loc. Curlo sino a confluenza t. Lanterna (compresa ex zona bambini) (**dal 20 giugno al 30 agosto**);
6. Torrente Mallero (Sondrio): a monte prima briglia sotto cavalcavia SS 38, a ponte ferrovia;
7. Fiume Adda: da ponte di Ganda (Morbegno) a sentiero per campo sportivo di Campovico;
8. Fiume Mera (Chiavenna): da ponte Consoli Chiavennaschi a 250 metri a valle briglia ex. Agip;
9. Torrente Scalcoggia (Madesimo): tratto cittadino dal ponte Hotel Andossi fino a ponte scuole elementari (**dal 20 giugno al 30 agosto**).

### **Fascia E: Zone riservate ai soci in possesso del permesso stagionale "BAMBINI" da € 30,00**

1. T. Spoel da loc. Borch - ponte S. Giovanni;
2. **F. Adda: da confluenza torrente Lenasco fino a cavalcavia SS 38;**
3. F. Adda: da ponte Capre sino a 100 mt a valle;
4. F. Adda: da ponte Mazzo sino a 100 mt a monte;
5. T. Lanterna: da campo sportivo di Lanzada a ponte di legno (loc. Vassalini).

## **Art. 16 - VARIE**

Sono esclusi dal presente regolamento: il lago di Mezzola, il Pozzo di Riva e il canale che li collega.

- Unione Pesca Sportiva si riserva di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario, nonché per motivi agonistici nel rispetto del regolamento particolare per le gare.
- Unione Pesca Sportiva si riserva, altresì, di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale, nel rispetto della vigente normativa, regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.
- Il Comitato di gestione UPS è delegato a disporre il differimento della data di chiusura della stagione di pesca, con relative modalità nel rispetto della vigente normativa; è altresì delegato nel corso dell'anno, per comprovate situazioni contingenti gestionali e tecniche, ad adottare opportune modifiche al regolamento.

## **Corpo di Vigilanza**

Coordinamento Vigilanza	339 4197857 - 345 2634883
Zona di Livigno - Bormio	347 4963503
Zona di Sondalo - Grosio Tirano	347 1484681
Zona di Sondrio	338 7420747 - 345 2634883 345 1133835
Zona di Morbegno	342 5189474
Zona di Chiavenna	338 7420719 - 338 7420853
Centro Ittico	345 1133835